

NOTA

Come spesso sottolineato dalla Corte dei Conti, in base all'attuale meccanismo di ripartizione i destinatari possono paradossalmente ricevere più dalla quota non espressa che da quella espressa, beneficiando di un notevole fattore moltiplicativo. Questo problema suscita perplessità nella Corte, che rileva come molti contribuenti non optanti possono essere indotti a ritenere che la loro quota resti nella disponibilità dell'erario.

Sotto il profilo oggettivo, le somme computabili in base alle scelte non espresse dovrebbero essere considerate denaro pubblico a tutti gli effetti, e conseguentemente riassorbite nel bilancio dello Stato o computate tra quelle destinate a scopi sociali a diretta gestione statale

DdL 2111 - Legge di Stabilità

AMATI, CARDINALI, CIRINNA', FABBRI, GINETTI, VALENTINI

Emendamento all'articolo 33

- Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis - Le destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata alle tipologie di interventi a diretta gestione statale individuati dal D.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.

Risulta pertanto abrogato il secondo periodo, comma 3 dell'articolo 47 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.